

Provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica

Cons. Stato, Sez. VI 20 agosto 2019, n. 5773 - Santoro, pres. ed est. - Area 2 S.r.l. (avv.ti De Pretis, Manzi) c. Gestore dei Servizi Elettrici - Gse S.p.A. (avv. Segato) ed a.

Ambiente - Provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Erano impugnati in primo grado i seguenti atti:

- a) il provvedimento prot. n. GSE/P20120036931 del 24/02/12 con cui il G.S.E. aveva annullato il provvedimento del 31 agosto 2011 riconoscendo la tariffa incentivante nella misura di 0,346 euro /kWh;
- b) la comunicazione del G.S.E. del 28 novembre 2011 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
- c) la “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico” pubblicata dal GSE nell’aprile 2009, nella parte in cui dà la definizione di pergola, pensilina, tettoia e serra fotovoltaica
- d) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del 6 agosto 2010, nella parte in cui recepisce le definizioni della Guida del G.S.E.;

2. Erano dedotti violazione dell’art. 2 D.M. 19 febbraio 2007 ed eccesso di potere sotto vari profili ritenendosi che l’impianto realizzato fosse riconducibile a quelli di cui all’art. 2 lett. b2-b3 del D.M. del 19 febbraio 2007 cit. (*recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*), cui dovrebbero spettare incentivi maggiori, servendo sia a sostegno dei pannelli fotovoltaici sia a proteggere le sottostanti coltivazioni dall’eccesso di radiazione solare, consentendo altresì la raccolta delle acque meteoriche, evitando così possibili allagamenti in occasione di precipitazioni particolarmente intense e garantendo l’accumulo di acqua piovana. Non si tratterebbe quindi di semplici pensiline, tettoie o pergole, che secondo la Guida G.S.E. sarebbero i soli manufatti privi di autonoma funzionalità ma di veri e propri “impianti integrati”, previsti dall’all. 3 - art. 1 del D.M. cit.

3. Nella sentenza appellata, si premette che il G.S.E. aveva già riconosciuto all’impianto fotovoltaico denominato “Le Rene”, l’incentivazione prevista per gli impianti integrati dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07 in relazione alla tipologia 2 dell’Allegato 3 (*Tipologia specifica 2: “pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto”*), da ritenersi tassative, tenuto conto che agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. La categoria delle “*serre fotovoltaiche*”, richiamata dalla ricorrente a sostegno del carattere esemplificativo delle ipotesi previste nell’Allegato 3, sarebbe riconducibile alle ipotesi di cui ai nn.1 (“sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita”) e 10 (“qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa”). L’impianto realizzato dalla ricorrente non rientrerebbe quindi nelle nozioni (quali risultanti dalla Guida predisposta dal G.S.E. come recepita dal D.M. del 06/08/10) di “pergola” (perché non costituisce pertinenza di unità a carattere residenziale), “pensilina” (perché non è struttura posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali) e “tettoia” (perché non è un manufatto che poggia sul muro di altro edificio), richiamate nel provvedimento del 31/08/11 per la concessione della maggiore tariffa incentivante ivi indicata, né avrebbe autonoma funzionalità, dovendosi escludere ogni rilevanza all’ulteriore funzione di *ombreggiamento delle coltivazioni* e di *raccolta delle acque meteoriche*.

Il TAR respingeva infine tutte le restanti censure relative al procedimento seguito.

4. L’appello è fondato.

L’impianto “Le Rene” di proprietà di Area 2 S.r.l. per cui era stata chiesta la speciale tariffa incentivante relativa ad impianti fotovoltaici con integrazione architettonica di cui all’art. 2, co. 1, lett. b3), del D.M. Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, consiste in strutture di sostegno di moduli fotovoltaici, assimilabili a pergole o tettoie, che consente anche di ombreggiare le colture sottostanti e di far scorrere le acque meteoriche piovane in un sistema di canalizzazione in serbatoi di raccolta per il successivo utilizzo a fini agricoli. Le strutture di sostegno dei moduli (pergole) consentono la lavorazione meccanizzata del terreno sottostante.

Con il provvedimento impugnato del 24 febbraio 2012, il Gestore dei Servizi Elettrici–GSE Spa, annullava il provvedimento del 31 agosto 2011, con cui aveva ammesso l’impianto fotovoltaico alla tariffa incentivante di 0,4220 euro/kWh, e la riduceva a 0,346 euro/kWh.



La Guida GSE Spa agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico, tuttavia, stabilisce a pag. 8 del paragrafo *Integrazione architettonica parziale: Fotovoltaico - Integrazione architettonica parziale GSE Tipologia specifica 3 - Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in maniera complanare Serra fotovoltaica* Il GSE riconosce come caso particolare di questa tipologia gli impianti fotovoltaici installati su serre. Per serra fotovoltaica si intende una struttura leggera di ferro o legno completamente trasparente utilizzata per coltivazioni agricole o per floricoltura.

È chiaro quindi che l'impianto di cui trattasi corrisponde esattamente alla fattispecie prevista dal punto sopra riportato della Guida cit., e che pertanto il provvedimento impugnato illegittimamente non ne ha riconosciuto l'esatta natura e consistenza, dovendosi viceversa accogliere la domanda presentata dall'appellante Area 2 ed ammettere di conseguenza l'impianto fotovoltaico alla tariffa incentivante per le strutture integrate (pari a 0,422 euro/kWh).

5. Ed è appena il caso di ricordare, a conferma della validità tecnico-scientifica della destinazione agricola dell'impianto fotovoltaico di cui si discute, che esso riproduce un *Progetto Studio di Fattibilità* realizzato ai sensi della L.R Regione Veneto 18 maggio 2009 n.9 per *l'Integrazione Agricolo Fotovoltaica "Svolta Iperverde"*, secondo cui la realizzazione della struttura a *pergola agricola ombreggiante* è compatibile con l'attività di coltivazione di vegetali (*Joint Project Università di Verona 2009-2011: Studio degli effetti della diminuzione della radiazione luminosa sulla vite determinata dall'installazione soprachioma di pannelli fotovoltaici nel vigneto*). Lo studio oltretutto ha dimostrato la compatibilità della coltivazione della vite con la produzione fotovoltaica sotto la pergola ombreggiante e ne ha misurato la validità ed utilità degli effetti (variazioni del grado zuccherino, di colore e aromi, maggior resistenza della pianta allo stress idrico). L'appello deve dunque accogliersi, con annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

